

STUDIO LEGALE
BLASI e FALGHERA
P E S A R O

Ricorso ex art. 28 legge 20 Maggio 1970, 300 -

All'Ill.mo Sig. Pretore di Pesaro, a sensi e per gli effetti dell'art.28 della legge 20 Maggio 1970 n.300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

RICORRONO

- 1) GAUDIANO Carlo Vittorio, da Pesaro, nella qualità di Segretario Provinciale responsabile della F.(ederazione) I.(taliana) B.(ancari) aderente alla C.I.S.L.
- 2) MARSANO Orazio Fulvio Ovidio, da Pesaro, nella qualità di Segretario Provinciale responsabile della F;(ederazione) I.(taliana) D.(ipendenti) A(aziende) C.(redito), aderente alla C.G.I.L.,

per gli effetti del presente atto rappresentati e difesi, giusta procura in calce, dall'Avv. Romano Blasi nel cui studio in Pesaro, alla Via Sabbatini n.8, elettivamente domiciliato.

CONTRO

la BANCA NAZIONALE dell'AGRICOLTURA, Filiale di Pesaro, in persona del Direttore di Sede, Rag. Francesco Labbate, domiciliato presso la Banca medesima, in Pesaro, Piazza del Popolo,

NONCHE' CONTRO

Rag. PURCARO Renato, nella qualità di Vice-Direttore e Capo del Personale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, filiale di Pesaro, domiciliato presso la Azienda medesima, in Pesaro, Piazza del Popolo.-

all'uopo

ESPONGONO :

- 1.- La categoria dei bancari ha in corso l'azione per il rinnovo contrattuale, iniziata a livello nazionale nel corso dello scorso mese di Marzo 1976.

ARTICOLI
1. -

Il presente articolo ha lo scopo di stabilire le norme relative alla gestione delle finanze pubbliche e alla loro destinazione.

2. -

1) Articolo 1. - Il presente articolo ha lo scopo di stabilire le norme relative alla gestione delle finanze pubbliche e alla loro destinazione.

2) Articolo 2. - Il presente articolo ha lo scopo di stabilire le norme relative alla gestione delle finanze pubbliche e alla loro destinazione.

3. -

3) Articolo 3. - Il presente articolo ha lo scopo di stabilire le norme relative alla gestione delle finanze pubbliche e alla loro destinazione.

4. -

4) Articolo 4. - Il presente articolo ha lo scopo di stabilire le norme relative alla gestione delle finanze pubbliche e alla loro destinazione.

5. -

5) Articolo 5. - Il presente articolo ha lo scopo di stabilire le norme relative alla gestione delle finanze pubbliche e alla loro destinazione.

Nell'ambito di tale stato di agitazione, su confermi istruzioni emanate dalle centrali sindacali, le organizzazioni provinciali ricorrenti hanno proclamato (doc.n.1) 5 ore e 15 minuti di sciopero per la mattinata di venerdì 2 Aprile 1976.

2.- Nell'ambito della Banca Nazionale dell'Agricoltura - Filiale di Pesaro -, la astensione del lavoro è stata attuata in misura generalizzata, al punto che la Direzione ha inteso di chiudere i cancelli di accesso all'azienda, onde non dover ricorrere a misure di emergenza (quali la mobilitazione dei funzionari, non scioperanti, per le operazioni di sportello, ecc.).

3.- Senonchè, al rientro pomeridiano, i dipendenti già in sciopero hanno avuto la sorpresa di vedersi costretti ad eseguire operazioni di cassa e sportello, su preciso ordine dei funzionari, in evasione ad incarichi o raccolti dai funzionari medesimi nella mattinata o presentati direttamente dal pubblico fatto (evidentemente) affluire nel pomeriggio in previsione della (già annunciata nella proclamazione) ripresa del lavoro.

Tali operazioni, peraltro, hanno avuto rilevante consistenza, al punto che il cassiere ha contato, alla fine della giornata, circa 80.000.000 di lire.

Tra le altre, sono state fatte operazioni cospicue per l'E.N.E.L. e per la Fox Petrolifera.

4.- Tutto ciò è avvenuto in palese violazione, non solo di norme contrattuali, ma anche e più in violazione dello art.28 dello Statuto dei Lavoratori.

Quanto alle norme di contratto, l'art.55 del vigente C.C.N.L. stipulato il 27/6/1973, vieta l'apertura dello sportello al pubblico nelle ore pomeridiane prevedendola unicamente tra le ore 8,30 e le 13,30.

Quanto poi alla violazione della norma statutaria, appare all'evidenza che la imposizione di effettuare il servizio di sportello al pubblico nelle ore pomeridiane immediatamente susseguenti ad una mattinata di sciopero,

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

non altro scopo ed effetto poteva avere - ed ha avuto - che quello di limitare - sia pure a posteriori - l'esercizio del diritto di sciopero.

Non può, al riguardo, sfuggire che il lavoro pomeridiano di sportello, non lecito contrattualmente, per giunta in parte procacciato fin dal mattino dai solerti funzionari non interessati alla manifestazione sindacale, tendeva unicamente a ledere gli effetti proprio dell'astensione dal lavoro, quindi a neutralizzare l'istesso mezzo di lotta.

5.- Della violazione del diritto sindacale, il ricorrente GAUDIANO Carlo Vittorio, soprattutto per le future agitazioni che sono tuttavia in programma (delle dieci ore di sciopero e/o agitazione ne sono state utilizzate solo 5 e 15 minuti), si è premurato di far contestazione immediata - cioè durante il medesimo pomeriggio - al vice-direttore della filiale della B.N.A., Sig. PURCARO Renato, nel corso di una conversazione telefonica.

Il Purcaro ha francamente ammesso non solo di aver esso impartito l'ordine di effettuare 'lo sportello' nel periodo pomeridiano, ma anche di non poter assumere impegni futuri, in quanto - a suo dire - sarebbe lecito paralizzare in qualche modo gli effetti dello sciopero (1).

A tale conversazione, nell'ufficio di esso Purcaro, ha assistito il dipendente della B.N.A., sig. MECCOLI Facondino, che potrà essere sentito dal Sig. Pretore.

Il servizio di sportello, invece, è stato prevalentemente subito dal cassiere (al riguardo viene offerto come teste il Sig. FERRETTI Massimo).

Ciò stante, i ricorrenti

CHIEDONO

che l'Ill.mo Sig. Pretore di Pesaro, ritenuta la violazione dell'art.28 della legge 20 Maggio 1970, voglia ordinare alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, Filiale di Pesaro, in persona del direttore in carica, nonchè al vice-direttore sig. PURCARO Renato in qualità di capo del personale, di astenersi da comportamenti futuri diretti ad impedire o limitare l'esercizio del diritto di sciopero e particolarmente dal far operare, in

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

ore pomeridiane successive a sciopero, il servizio di sportello.

Depositano: ~~volantino di proclamazione dello sciopero;~~
~~circolare della Federazione Unitaria circa le rivendicazioni contrattuali e la proclamazione delle dieci ore di sciopero;~~
~~contratto collettivo nazionale di lavoro.~~

Pesaro, li 3 Aprile 1976

~~GAUDIANO Carlo Vittorio~~

MARSANO Crazio Fulvio Ovidio

BLASI Avv. Romano

~~Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella presente procedura l'avv. Romano Blasi nel cui Studio in Pesaro, alla via Sabbatini n.8, eleggiamo domicilio.~~

GAUDIANO Carlo Vittorio

MARSANO Orazio Fulvio Ovidio

Vere le firme.

BLASI Avv. Romano

Depositato nella Cancelleria della Pretura di Pesaro, addi.

I/ SECRETARIO

Il primo punto è che...

Il secondo punto è che...

Il terzo punto è che...

Il quarto punto è che...

Il quinto punto è che...